

301  
R.G. 1567/13

REP. 2489/13  
S.I.C.D.

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia, Sez. Specializzata d'Impresa, riunito in persona dei Magistrati

Dr.	Farini Manuela	Presidente relatore
Dr.	Liliana Guzzo	Giudice
Dr.	Annamaria Marra	Giudice

A scioglimento della riserva sul reclamo proposto nel procedimento n. 1567/2013  
R.G. da s.r.l. **A** contro **B** ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

E' infondata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per mancata indicazione dei motivi. Il reclamo di s.r.l. **A** è sostenuto, infatti, da specifici motivi, consistenti nell'affermazione che, ai fini del controllo ex art. 2476 comma 2 c.c., la documentazione già messa a disposizione del **B** è sufficiente per verificare la situazione economico-finanziaria della società e nell'affermazione che le arrecherebbe danno mettere a disposizione del **B** la documentazione relativa alla clientela, in quanto il **B** lavora attualmente per una società concorrente ed ha già contattato la clientela di s.r.l. **A** dopo l'interruzione del contratto con la stessa;

Il **B** nella memoria difensiva, afferma che nessun divieto di concorrenza è contenuto nello Statuto della società e si dichiara comunque disponibile ad impegnarsi a non divulgare le informazioni ottenute ed a sottoscrivere un patto di riservatezza.

Rileva il Tribunale che tale impegno è irrilevante, consistendo il timore della società non tanto della divulgazione dei dati relativi alla clientela quanto nel loro utilizzo da parte dello stesso **B** ai fini della attuale attività svolta in concorrenza con quella della società.

Risulta, d'altra parte, dalla documentazione prodotta in giudizio all'udienza di discussione del reclamo che s.r.l. **A** si è dichiarata disponibile a consentire l'esame di tutti i documenti ad eccezioni di quelli contenenti dati sulla clientela e sulle condizioni ad essa riservate ed, inoltre, che, dal 15.4.2013, sono a disposizione dei soci i documenti relativi al bilancio dell'anno 2012.

Il **B**, inoltre, non ha indicato le ragioni per le quali gli sarebbe necessario consultare anche le fatture e gli altri documenti relativi alla clientela, essendosi limitato il suo difensore a riferire, all'udienza di discussione del reclamo, che

“l'interesse a vedere la documentazione relativa all'attività contrattuale consiste nelle ipotetiche irregolarità della gestione sociale al fine del controllo se, come sospetta il foglia, il pagamento di trasferte nasconda, invece attribuzione di emolumenti non spettanti” (cfr. il processo verbale di udienza 23.5.2013), interesse che può venire soddisfatto anche senza l'esame delle singole fatture.

Sotto il profilo del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” ritiene il Tribunale, alla luce delle precedenti osservazioni, che il diritto di informazione del socio sia adeguatamente soddisfatto attraverso l'esame della documentazione contabile da cui può desumersi l'andamento economico-finanziario e l'assetto organizzativo dell'impresa, tra cui i dati complessivi della gestione economica, degli emolumenti corrisposti e delle spese sostenute, indagini che non richiedono l'esame delle singole fatture e l'elenco dei clienti.

Dalla documentazione generale sulla gestione, nonché dalla partecipazione alle assemblee, in particolare a quella di approvazione del bilancio, il socio può infatti comunque accertare, o confortare la supposizione, dell'esistenza di eventuali irregolarità ed agire di conseguenza ex art. 2476 comma 3~~8~~ o 6° c.c., al fine di ulteriori accertamenti.

In parziale accoglimento del reclamo va, pertanto, esclusa dalla documentazione che B ha diritto di visionare presso s.r.l. A in forza del provvedimento ex art. 2746 2° comma e 700 c.p.c. del 19.2.2013 del Tribunale di Venezia l'elenco delle fatture ricevute ed emesse negli ultimi tre anni (indicata al n. 14 della richiesta di esame del B (cfr. pag. 3 del reclamo) nonché eventuale altra documentazione da cui risultino i nominativi dei clienti o le condizioni contrattuali attuate dalla società reclamante.

Le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo (d'ufficio, in mancanza di nota spese), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo ed in parziale modifica del provvedimento ex art. 2746 2° comma e 700 c.p.c. del 19.2.2013 del Tribunale di Venezia, esclude dalla possibilità di esame di B l'elenco delle fatture ricevute ed emesse negli ultimi tre anni ed eventuale altra documentazione da cui risultino i nominativi dei clienti o le condizioni contrattuali attuate da s.r.l. A

Condanna B a rifondere alla reclamante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.963,00 di cui € 263,00 per spese ed € 1.700,00 per compenso, ferma la liquidazione delle spese di primo grado già effettuata con il provvedimento 19.2.2013 del Tribunale di Venezia, 23.5.2013.

Il Presidente

Dr. Manuela Farini

